

Proponente: 37.A
Proposta: 2026/145
del 10/02/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 135
del 11/02/2026

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE
FATTURE ELETTRONICHE EMESSE - ANNO 2026**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;

Rilevato che:

- Il Comune di Reggio Emilia, con partita Iva n. 00145920351, è titolare dell'autorizzazione numero 8/E rilasciata in data 12.12.2000 per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale;
- Il DPR n. 642/72 prevede che l'imposta di bollo di € 2 riguarda le *"fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi"* di importo superiore a € 77,47 "senza" IVA;
- I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte modificati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che con il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è stato previsto il versamento dell'imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui nel primo / secondo trimestre l'importo dovuto risulti inferiore a € 5.000.
- L'art. 3, c. 4 D.L. 73/2022, intervenendo sull'art. 17, cc. 1-bis, lett. a) e b) D.L. 26.10.2019, n. 124, ha modificato la soglia sotto la quale il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al 1° ed al 2° trimestre). Si ricorda che la formulazione dell'art. 17, c. 1-bis D.L. 26.10.2019, n. 124 prevede, ante modifiche, la possibilità che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:
 - per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a € 5.000;
 - per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a € 5.000.

Quanto sopra può essere così riepilogato:

Periodo emissione fattura	Imposta di bollo dovuta	Termine di versamento
1 trimestre	Superiore € 5.000	31.5
1 trimestre	Inferiore € 5.000	30.9
1° e 2° trimestre	1° e 2° trim. super. a € 5.000	30.9
1° e 2° trimestre	1° e 2° trim. inferiore a € 5.000	30.11
3° trimestre	qualsiasi importo	30.11
4° trimestre	qualsiasi importo	28.02 anno succ.

- È confermato che, per le fatture elettroniche che transitano da Sdl, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per verificare / quantificare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed eventualmente integrare le fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate dovrà individuare le modalità telematiche con le quali effettuare le integrazioni / relative comunicazioni ai predetti soggetti
- Nel caso in cui il cedente / prestatore / relativo intermediario delegato ritenga che le integrazioni effettuate dall’Agenzia non siano corrette (per le fatture integrate non sussiste l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo), lo stesso può variare i dati comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento / 10.9 per le fatture del secondo trimestre. In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.
- Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento / 20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, la stessa Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate da Sdl nel trimestre.

Periodo emissione fatture	Comunicazione integrazioni	Variazione dati comunicati	Comunicazione ammontare dovuto
1° trimestre	entro il 15.4	entro il 30.4	entro il 15.5
2° trimestre	entro il 15.7	entro il 10.9	entro il 20.9
3° trimestre	entro il 15.10	entro il 31.10	entro il 15.11
4° trimestre	entro il 15.1. a.s.	entro il 31.1 a.s.	entro il 15.2 a.s.

Il versamento può essere effettuato, come di consueto, con il mod. F24.

A tal fine si rammenta che nel mod. F24:

- vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

Cod. Trib.	Descrizione
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

Considerato che:

- In considerazione dei documenti emessi nell’anno 2025, il numero di fatture elettroniche da emettere nell’anno 2026, da assoggettare ciascuna ad imposta di bollo “virtuale” di Euro 2,00, è stimato in n. 23.000 documenti;
- tuttavia, al termine di ogni trimestre del 2026, si procederà al versamento effettivo solo dopo un riscontro delle fatture elettroniche emesse, su cui applicare l’imposta di bollo dovuta, annotate nei Registri Iva in uso.

Visti:

- il T.U.del D.Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 107, 183 e 151 co.4
- l'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale:
- l'art. 9 del Vigente regolamento di organizzazione del comune
- l'art. 32 del Vigente regolamento di Contabilità del Comune

DETERMINA

- di prendere atto dell'adempimento dei versamenti di cui sopra e dell'osservanza delle rispettive scadenze
- di impegnare la spesa di **€ 46.000** con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.02.01.02.001 del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, al capitolo che nel PEG. 2026, verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 8700/1 del P.E.G. 2025 denominato "Imposte tasse e contributi servizi vari", codice prodotto-progetto 2026_PD_3706, centro di costo 0117.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa M. Prandi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.